

Edizione di venerdì 20 giugno 2014

DICHIARAZIONI

[I contributi alla gestione separata INPS nel quadro RR del modello Unico 2014](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

[Rivaluto e ci guadagno?](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Impresa di costruzione ai fini Iva](#)

di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

[E sui frutti che il trust dà ai beneficiari ci sono ritenute?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[La gestione dei cavalli dei soci da parte di un centro ippico è attività istituzionale](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Siete tutti invitati a "Un ballo in maschera"](#)

di Chicco Rossi

DICHIARAZIONI

I contributi alla gestione separata INPS nel quadro RR del modello Unico 2014

di **Luca Mambrin**

La **sezione II** del **quadro RR** deve essere compilata dai contribuenti titolari di partita iva che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir, e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla *Gestione Separata* ai sensi dell' art. 2, comma 26, della L. 335/1995 in quanto privi di altra copertura previdenziale; non sono infatti tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e alla compilazione del quadro RR, i **professionisti già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, **pur producendo redditi di lavoro autonomo**, siano assoggettati, **per l'attività professionale**, ad altre forme assicurative.

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal **reddito imponibile calcolato a fine anno** per il quale l'anno di calcolo contribuzionale si riferisce.

In particolare per **l'anno 2013**:

- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro **99.034,00** (reddito imponibile massimo);
- le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: **20%** per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità) e **27,72%** per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

Interessanti sono **le novità** relative alla compilazione del **quadro RR (riga RR5)** anche alla luce delle precisazioni dell'INPS contenute nella **circolare n. 74 del 6 giugno 2014**.

Da quest' anno infatti è necessario indicare **nelle colonne 1, 3, 5, 7, 9** del rigo RR5 i nuovi codici che contraddistinguono il reddito percepito, ovvero:

- **"1"** – **reddito da lavoro autonomo** (in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE (RE22, RE23, RE25) – RH (RH15, RH16, RH18) e/o LM (LM6-LM9);
- **"2"** – **amministratori locali** di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono

stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.357,00; per i mandati inferiori all'anno la somma deve essere rapportata a mese;

- **“3” – parasubordinati**, quindi i redditi soggetti al contributo della Gestione separata di cui all'art. 50, co. 1 lett. c bis) del Tuir; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (associati in partecipazione art. 53 comma 2 lett. c)); i redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67 comma 1 lett. l) quali lavoro autonomo occasionale.
- **“4” – redditi che non sono base imponibile fiscale** ma sui quali c'è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica);
- **“5” – il reddito da lavoro autonomo** indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati **calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale** (Gestione commercio, o Inarcassa ecc).

I redditi contraddistinti dai codici **da 1 a 4 sono soggetti alla contribuzione alla Gestione separata** e concorrono alla formazione del massimale annuo mentre i **redditi indicati con il codice 5** non devono essere assoggettati alla Gestione separata e non concorrono alla formazione del massimale annuo.

La **circolare INPS n. 74 del 6 giugno 2014** ha dapprima preso atto che *“per determinare la corretta contribuzione dovuta, con il modello Unico/PF 2014 sono state apportate alcune innovazioni rispetto al modello 2013”* ha poi precisato che *“poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti”*.

Per la corretta determinazione del reddito imponibile da assoggettare a contribuzione da indicare alla colonna 11 del rigo RR5 è necessario quindi individuare e classificare con il corretto codice i redditi già assoggettati a contribuzione nei confronti della Gestione separata ovvero quei redditi già assoggettati ad altre casse previdenziali e che non concorrono alla formazione del massimale.

Si ipotizzi ad esempio che un contribuente (pensionato) abbia conseguito nell'anno 2013 (oltre al reddito da pensione) **un reddito da attività professionale** pari ad euro 18.098 e **un reddito da collaborazione a progetto** pari ad euro 85.000.

La **sezione II del quadro RR** dovrà essere così compilata:

Il **reddito imponibile** sul quale deve essere calcolato il contributo sarà pari ad euro 14.034, dato che su euro 85.000 (collaborazione a progetto) sono già stati versati i contributi alla Gestione separata, mentre i contributi sul reddito professionale saranno dovuti solo fino al raggiungimento del massimale annuo (euro 99.034).

IMPOSTE SUL REDDITO

Rivaluto e ci guadagno?

di **Luigi Scappini**

E' noto che con **l'articolo 1, comma 156 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)**, il Legislatore abbia "riaperto" i termini per la **rivalutazione** del valore delle **partecipazioni sociali** e dei **terreni** detenuti non in regime d'impresa, dalle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

Ecco che allora il **30 giugno** scade il **termine ultimo** per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni sociali detenute alla data del 1° gennaio 2014, tuttavia, tale data rappresenta il crocevia anche per quanto riguarda l'aliquota da applicare per la tassazione dei **capital gain** conseguiti sulle partecipazioni non qualificate che passa al **26%** (in meno di due anni si è assistito a un incremento più che esponenziale – l'aliquota, in effetti, si è più che raddoppiata – che ha penalizzato i piccoli risparmiatori a discapito dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate, per i quali la tassazione rimane ancorata alle vecchie regole).

A maggior ragione, quindi, si rende necessario, nonostante le indubbe difficoltà del periodo, valutare se sia conveniente o meno procedere a una rivalutazione delle proprie partecipazioni.

Ma, ancor prima di verificare quali siano i calcoli da effettuare, pare opportuno ricordare, seppur brevemente e in maniera sintetica, quali siano i requisiti che debbono essere rispettati per poter fruire della possibilità di procedere alla rideterminazione delle quote societarie.

Possono procedere alla rivalutazione le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa, le società semplici, quelle di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex articolo 5, comma 2, lettera b) Tuir, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Da un punto di vista **oggettivo**, sono rivalutabili le **azioni** o **quote sociali** detenute non in regime di impresa, non negoziate in mercati regolamentati e possedute al 1° gennaio 2014.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n.12/E/2002** ha ammesso la rivalutazione dei diritti e titoli che danno diritto all'acquisto delle partecipazioni quali ad esempio i **diritti di opzione**, i **warrant**, le **obbligazioni convertibili**.

Al rispetto dei quesiti di cui sopra, il contribuente potrà procedere alla **rideterminazione** del

valore delle partecipazioni, predisponendo la relativa **perizia di stima**, redatta da professionisti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori contabili e da periti iscritti alle CCIAA ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 2011/34, nel termine del **30 giugno 2014**.

L'imposta sostitutiva dovrà essere **versata** sempre entro il **30 giugno 2014** (si ricorda come sia possibile optare per il versamento rateale, nel qual caso a tale data bisognerà assolvere solamente la prima delle tre rate).

In ragione della differente caratura delle partecipazioni detenute, si applica l'imposta sostitutiva nella misura del **4%** se **qualificate**, e **2%** nel caso in cui **non** lo siano.

Si ricorda anche come sia ammessa, come confermato dall'Agenzia delle Entrate, con la già richiamata Circolare n. 12/E/02 e, confermato dall'AIDC di Milano con circolare n. 7 del 31 marzo 2010.

La **scelta** di procedere alla rivalutazione è ovviamente **influenzata** da svariate **variabili** sia esogene che endogene, fermo restando che, *in primis*, inciderà la volontà di procedere alla cessione delle partecipazioni in un arco temporale ristretto o, casomai, la sussistenza di procedure avviate o già concluse.

Ma, come anticipato nelle premesse, le considerazioni devono essere compiute anche, soprattutto nel caso di possesso di partecipazioni non qualificate, in ragione dell'incremento dell'aliquota di tassazione. A tal fine, il Legislatore, in maniera del tutto simile a quanto previsto in occasione dell'incremento avvenuto con la cd. "*Manovra di Ferragosto*" del 2011, al fine di non rendere troppo pesante l'impatto della novità, ha introdotto alcune norme "cuscinetto" che funzionano in modo simile ad un "affrancamento".

Ecco che allora, il contribuente dovrà aver riguardo:

- all'effettivo **carico fiscale** in assenza di rivalutazione;
- all'**imposta sostitutiva**;
- al **costo** della **perizia**;
- all'**onere** derivante dall'**affrancamento** del valore al 1° luglio 2014.

In considerazione del fatto che costo della perizia e dell'affrancamento sono variabili estremamente volubili e di difficile determinazione, per fornire un primo elemento utile di raffronto, riferendosi alle partecipazioni non qualificate che come visto sono quelle su cui impatta l'innalzamento dell'aliquota di tassazione, e rinviando per approfondimenti a G. Valcarenghi "*Affrancamento delle partecipazioni e modifica del regime di tassazione dei redditi diversi*" in **Circolare tributaria n.25-2014**, si propone una semplice formula, tramite il semplice confronto tra fiscalità ordinaria e sostitutiva, con cui individuare il punto di *break even*.

Si avrà convenienza a procedere all'affrancamento per individuare l'eventuale prezzo di

cessione a decorrere dal quale risulta conveniente rivalutare si dovrà risolvere la seguente equazione:

$$[(PV - CA) * 20\%] = (VP * 2\%) + [(PV - VP) * 20\%]$$

con:

PV = prezzo di vendita;

CA = valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione;

VP = valore di perizia.

Il punto di pareggio si ottiene per $VP = 1 * CA$.

Ne deriva che risulterà conveniente rivalutare in ipotesi di una plusvalenza pari almeno all'**10%** del costo di acquisto fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

A decorrere **dal 1° luglio 2014** l'asticella si abbassa al **7,7%**.

IVA

Impresa di costruzione ai fini Iva

di **Sandro Cerato**

La **disciplina Iva delle cessioni di immobili** (art. 10, n. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. n. 633/72) contiene previsioni di favore per le **imprese che hanno costruito o ristrutturato** i beni oggetto di trasferimento, poiché a tali soggetti passivi è consentita l'applicazione dell'Iva a prescindere dal momento in cui gli immobili sono venduti rispetto alla data di ultimazione dei lavori, e l'inversione contabile non trova applicazione se la cessione avviene entro cinque anni dalla predetta ultimazione dei lavori. E' appena il caso di precisare, preliminarmente, che **l'impresa di ristrutturazione**, parificata ai fini che qui interessano a quella di costruzione, è quella che esegue gli interventi di cui alle lett. c), d) ed f), dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia urbanistica).

Diventa quindi fondamentale individuare **l'impresa di "costruzione" o "ristrutturazione"**, ed a tal fine la copiosa prassi dell'Amministrazione Finanziaria ha fornito interessanti chiarimenti. In primo luogo, per individuare tali soggetti non si deve aver riguardo necessariamente a quanto indicato nello statuto sociale, bensì al caso concreto, nel senso che l'impresa che costruisce o ristruttura l'immobile è quella che **detiene il "titolo" amministrativo** (permesso di costruire, DIA, ecc.). Ciò sta a significare che anche all'impresa che occasionalmente costruisce o ristruttura l'immobile, all'atto della successiva cessione si rendono applicabili le regole previste per le imprese di costruzione o ristrutturazione ([C.M. 4.8.2006, n. 27/E, § 1.2](#)). In secondo luogo, **non assume alcun rilievo la modalità** con cui viene **eseguito l'intervento di costruzione o ristrutturazione**, potendo quindi rientrare nella categoria in questione sia le imprese che a fronte del titolo abilitativo per eseguire l'intervento decidono di costruire o ristrutturare in proprio (nel qual caso tali imprese sono qualificabili anche come imprese edili), sia quelle che appaltano ad imprese terze la materiale esecuzione dell'intervento.

Come anticipato, le imprese in questione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di Iva:

- effettuano **cessioni imponibili ad Iva per obbligo**, se l'immobile (abitativo o strumentale) è ceduto entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori;
- effettuano **cessioni imponibili ad Iva per opzione** (da esercitarsi nell'atto di compravendita), se l'immobile (abitativo o strumentale) è ceduto oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

In relazione alle predette cessioni di immobili con applicazione dell'Iva per opzione, è bene

ricordare che l'art. 17, co. 6, lett. a-bis, del D.P.R. n. 633/72, prevede che l'imposta sia applicata in regime di **reverse charge** ad opera del cessionario soggetto passivo d'imposta, il quale deve integrare la fattura del cedente con l'applicazione dell'imposta, e successiva "doppia" registrazione del documento nel registro degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/72) ed in quelle delle fatture emesse (art. 23 del D.P.R. n. 633/72). E' appena il caso di precisare che l'inversione contabile non può ovviamente trovare applicazione, nonostante l'esercizio dell'opzione da parte del cedente, nell'ipotesi in cui **l'acquirente sia un "privato"** senza la qualifica di soggetto passivo d'imposta. In buona sostanza, l'impresa di costruzione o ristrutturazione che pone in essere la cessione di un immobile (abitativo o strumentale), applica l'Iva:

- con il **sistema ordinario della rivalsa** (Iva "esposta"), se la cessione interviene entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori;
- con il **sistema del reverse charge**, se la cessione interviene dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori, in presenza dell'opzione per l'Iva nel relativo atto di compravendita, ed a condizione che l'acquirente abbia la qualifica di soggetto passivo d'imposta.

L'aver previsto l'applicazione dell'Iva con la rivalsa per le cessioni eseguite entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori consente alle imprese in questione di "scaricare" a valle l'Iva pagata a monte sui costi di costruzione, evitando in tal modo difficoltà sul piano finanziario.

PATRIMONIO E TRUST

E sui frutti che il trust dà ai beneficiari ci sono ritenute?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

In un precedente intervento abbiamo esaminato il tema delle **ritenute** che il **trust** subisce (o non subisce) sui **dividendi** erogati da società di capitali. La questione che a questo punto deve essere valutata attiene alle **ritenute** che il trust stesso deve eventualmente operare sui **frutti** erogati ai **beneficiari**.

Va innanzitutto ricordato come il trust possa essere considerato **fiscalmente opaco o trasparente** a seconda del rapporto esistente tra il trustee e i beneficiari in ordine all'**attribuzione** dei **frutti**. In particolare, possiamo rilevare che il trust è **trasparente** se i beneficiari vantano un vero e proprio **diritto** alla **percezione** dei frutti, mentre è considerato **opaco** se l'attribuzione dei frutti ai beneficiari rientra in un **potere discrezionale** del **trustee**.

La C.M. 48/E/2007 ha chiarito che se il trust è opaco i frutti non risultano tassati in capo ai beneficiari. In questo caso la mancata tassazione **esclude** anche l'applicazione di **ritenute** alla **fonte**. Infatti, non si tratta di redditi bensì di mere erogazioni finanziarie.

Diverso è il caso dei frutti attribuiti da un trust trasparente. L'art. 44 co. 1 lett. g sexies del Tuir annovera tra i **redditi** di **capitale** anche "i **redditi** imputati al **beneficiario** di **trust** ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti". La C.M. 48/E/2007 precisa poi che i frutti, pur essendo qualificati come redditi di capitale, sono **tassati** per **competenza** e non per cassa.

La C.M. 48/E/2007, tuttavia, non chiarisce se dette attribuzioni scontino una ritenuta alla fonte.

Sul punto si ricorda che in base all'art. 26 co. 5 del D.P.R. 600/73 i **sostituti di imposta** (i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23) operano una **ritenuta** del 12,50% (ora 20%) a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui **redditi** di **capitale** da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Ebbene, nel caso del trust non sono previste altre forme di ritenute o imposte sostitutive per cui sui frutti andrà operata una **ritenuta** a titolo di **acconto** del **20%**.

Sul punto, le istruzioni al modello 770 non offrono indicazioni particolari sui trust. La C.M. 11/E/2012, tuttavia, precisa che la **ritenuta** del 20% deve essere operata su tutte le **fattispecie** indicate nell'art. **44** del Tuir tra cui sono espressamente menzionati anche i frutti del trust

trasparente.

La **casella 5** del **rigo RL4** del Modello unico persone fisiche accoglierà non solo le ritenute subite dal trust e imputate ai beneficiari, ma anche quelle che il beneficiario ha subito ad opera del trust stesso in sede di attribuzione dei frutti.

Esiste poi il caso in cui il trust non è **né trasparente né opaco**.

In alternativa all'imposizione in capo al trust o ai beneficiari, infatti, taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta** o ad **imposta sostitutiva**.

Un trust che non esercita attività commerciale compreso, quindi, tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) che possiede, ad esempio, titoli soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 vede gli **interessi, premi** ed altri frutti relativi a detti titoli sottoposti ad imposizione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopra richiamato.

Sono altresì assoggettati a **ritenuta d'imposta** i redditi delle **obbligazioni e titoli similari** indicati nell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 percepiti da trust non esercenti attività d'impresa commerciale. Inoltre, taluni redditi diversi di **natura finanziaria** indicati nell'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, se percepiti da trust non commerciali residenti, sono assoggettati ad **imposizione sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del 20%.

ACCERTAMENTO

La gestione dei cavalli dei soci da parte di un centro ippico è attività istituzionale

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Il **contenzioso** tra l'Agenzia delle Entrate e le associazioni sportive dilettantistiche prosegue il suo corso e sono ora disponibili le prime sentenze di **Commissioni tributarie di secondo grado**. E' il caso, ad esempio, della sentenza [n. 2048/2014 del 13 marzo 2014](#) con la quale la settima sezione della **Commissione Tributaria regionale di Milano** si è pronunciata su alcune problematiche fiscali di un circolo ippico.

Due sono i temi di rilievo evidenziati nella pronuncia. Sotto un primo profilo, la sentenza completa i molti passi in avanti che la giurisprudenza tributaria ha compiuto **criticando l'eccessivo formalismo adottato dall'Agenzia delle Entrate nella verifica degli statuti**. Come si ricorderà, infatti, per consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002, dell'art. 148 del Tuir e dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, è necessario che **lo statuto dell'associazione contenga specifiche clausole**, volte a **garantire** che l'ente segua effettivamente principi di democraticità e di uguaglianza fra i soci.

Già in una precedente pronuncia (la **1312/22/14 del 20 febbraio 2014**) sempre la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva **stigmatizzato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate** che aveva contestato la non corrispondenza dello statuto sociale al dettato normativo senza poi **verificare se l'attività svolta fosse nel concreto aderente ai principi normativi**.

Nella sentenza in commento si sottolinea, invece, che le disposizioni del Tuir non impongono "l'introduzione negli statuti della **identica espressione letterale usata dal legislatore**, Ciò che rileva è che negli atti suddetti siano presenti **disposizioni che perseguano lo stesso identico scopo**". Nella fattispecie in discussione la contestazione era relativa al fatto che, secondo l'Agenzia delle Entrate, nello statuto sociale non era stato pedissequamente riportato il contenuto del comma 8 dell'art. 148 del Tuir in merito **all'intrasmissibilità della quota associativa**. Nel corso del dibattito si è invece dimostrato che, in merito alla previsione più sopra riportata, **lo statuto dell'associazione è più ampio e anche più restrittivo** del dettato normativo in quanto non contempla la possibilità di trasmissione in caso di morte.

Sbaglia quindi l'Agenzia delle Entrate a ricercare negli statuti degli enti associativi le **identiche parole utilizzate dal legislatore**: nella verifica dell'aderenza dello statuto al dato normativo è

invece necessario **verificare che la *ratio* delle singole clausole previste dal legislatore sia rispettata nella sostanza.**

Ma la sentenza in commento va oltre e, ripercorrendo una strada già intrapresa anche dalla Corte di Cassazione, afferma che “la **fruizione dei benefici deriva non solo dal dato formale dell’inserimento negli statuti delle clausole di cui si è detto ma anche dell’effettiva concreta osservanza delle regole statutarie escludenti l’esercizio di attività di natura commerciale**”.

Sotto questo profilo viene contestata la tesi dell’Agenzia delle entrate secondo la quale **per un circolo ippico la gestione dei cavalli dei soci a pagamento configurerebbe esercizio di attività commerciale**. Con indubitabile sollievo di tutte le associazioni che si occupano di sport equestri (ma anche dei **club nautici** perché, mutatis mutandis, ciò che si dice in merito all’ospitalità dei cavalli si può sostenere anche per la gestione delle barche dei soci) i giudici di seconde cure affermano che “se lo scopo dell’associazione è la **pratica e la diffusione degli sport equestri** è consequenziale che la stessa **comprenda nei suoi fini istituzionali anche la ospitalità e la cura dei cavalli di proprietà dei soci**. E’ proprio questo, infatti, l’aspetto che consente il **perseguimento di una delle finalità sociali** che è quello della pratica dello sport equestre. Non si vede, infatti, diversamente come potrebbe conseguirsi tale finalità: non certo con il **noleggjo di cavalli di proprietà della associazione** giacchè questo si costituirebbe attività commerciale”.

Che quindi l’attività di **ospitalità dei cavalli dei soci integri gli scopi statutari** di un centro ippico è un principio che richiama un precedente offerto anche dalla Corte di Cassazione che ha riconosciuto la conformità alle finalità istituzionali di un circolo velico dell’attività di rimessaggio dei natanti fatta a beneficio dei soci (cfr. Cass., sentenza n. 4626 del 25 febbraio 2011).

La sentenza in commento chiude – anche qui in maniera condivisibile – affermando che affinché la natura non commerciale dell’attività non possa essere contestata è necessario che **le quote richieste ai soci per il servizio di “gestione” dei cavalli non eccedano i costi sostenuti dal sodalizio** (si qualificano quindi come un mero rimborso di spese). In caso contrario, se, cioè dall’attività l’associazione ritraesse un **marginе di guadagno** non sarebbe difficile sostenere **l’esercizio di una vera e propria attività commerciale**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Siete tutti invitati a “Un ballo in maschera”

di **Chicco Rossi**

Ogni promessa è debito (vedasi [Non esiste mondo fuori delle mura di Verona](#)) e quindi **rieccoci a Verona** perché finalmente è arrivato il giorno tanto atteso della **prima areniana** che, insieme a quella della **Scala**, rappresenta sicuramente uno dei momenti imperdibili per i **melomani** di tutto il mondo.

E allora Verona si prepara a ospitare la *kermesse*, rendendo omaggio al genio di Busseto, anzi per la precisione di **Roncole di Busseto**, al quale l'anno scorso la Fondazione Arena ha dedicato il festival in occasione del bicentenario della nascita, nonché centenario delle rappresentazioni areniane iniziate il **10 agosto del 1913** con la rappresentazione, ma guarda un po', dell'**Aida** di **Verdi**.

Un ballo in maschera, che racconta la storia di **Riccardo**, conte di *Warwick*, governatore inglese del *Massachusetts* che si intreccia con quella di **Amelia** e del marito **Renato** e la cui prima rappresentazione è datata **17 febbraio 1859**, mancava da più di dieci anni dall'anfiteatro veronese (l'ultima rappresentazione risale alla stagione 1998).

L'occasione è buona per passeggiare nuovamente per Verona, la città tanto cara a **Shakespeare** (tra le altre cose, consiglio una visita a **Stratford-upon-Avon**, un paese incantevole delle **Midlands Occidentali**).

Questa volta il consiglio è quello di perlustrare forse la parte più bella e meno mondana di Verona, quella che si estende da Corso S. Anastasia fino ai muraglioni dell'Adige. Stiamo parlando della zona dove si innalza la splendida cattedrale di Verna con quel suo campanile rimasto incompleto. La parte più bassa è romanica, quella mediana fu costruita dal **Sanmicheli** nel '500 e l'ultima sezione è del XX secolo ad opera del **Faggiuoli**.

Ci si può fermare in uno dei caffè che si affacciano sulla piazza del Duomo o proseguire alla ricerca di un'osteria per farsi un **gato**, anche se a dire il vero quella che una volta era chiamata l'**Osteria d'Italia** si è adeguata ai tempi con i **Wine bar** di nuova generazione (Chicco Rossi in sincerità è affezionato ancora alle tradizioni di un tempo, fatte di locali pieni di fumo dove si beveva e si era più sinceri e veri di una volta) e la ricerca per i forestieri si può rivelare più difficile del previsto.

Visto che la bella stagione è iniziata e che i veronesi si trasferiscono sul lago, perché non

seguirli alla scoperta di un posto incantevole, dove sembra di tornare indietro nel tempo? Bisogna percorrere la **Gardesana orientale**, che costeggia il **Benaco** (il nome con cui i romani chiamavano il lago, citato dallo stesso **Virgilio** nell'**Eneide** "*Quos patre Benaco velatus harundine glauca / Mincius infesta ducebat in aequora pinu*") e superare Garda.

All'inizio di una bella parabolica si svolta a sinistra per andare nella rinomata **Punta San Vigilio**, piccolo paradiso di proprietà dei **conti Guarienti di Brenzone**.

La propaggine che si stende indolente da secoli sul lago racchiude una villa dove sono stati ospiti personaggi del calibro dell'imperatore **Alessandro di Russia**, **Winston Churchill** e **Carlo d'Inghilterra**, una chiesetta, una locanda e un **porticciolo** dove attraccare il motoscafo per fare un aperitivo a uno dei tavolini che si affacciano sullo specchio d'acqua, per poi casomai ripartire verso la costa bresciana (gli anni passano per tutti ma ricordare con il sorriso non costa niente).

E poi? Si torna indietro per inerpicarsi verso l'entroterra gardesano, con una doppia opzione: estraniarsi dal *caos* del lago immergendosi nella natura od optare per una vista romantica mozzafiato sul golfo di Garda.

Opzione 1: destinazione **Trattoria La Val**, alla fine della cosiddetta **Valle dei molini** che si inoltra in una gola tra Garda e Costermano (per chi volesse si può andare a visitare il cimitero tedesco che rappresenta sempre un momento di riflessione su quello che stato e non deve più essere). Qui il cibo è schietto e genuino fatto di materie prime del luogo e si può spaziare dal classico risotto con la tinca al sempre buono **lavarello** ai ferri gustando un locale Bardolino, un vino a tutto pasto o, in alternativa, il **Chiarretto Bardolino**, declinazione ottenuta dalla vinificazione in bianco delle uve **corvina**, **rondinella** e **molinara**, casomai della **Cavalchina**. Un vino dal colore rosa cerasuolo brillante tendente al rosa corallo. All'olfatto regala sentori di piccoli frutti di bosco con venature speziate. Al palato perfetto per la stagione estiva che ne esalta la freschezza.

Opzione 2: destinazione un vecchio **frantoio del '400** da cui si ammira un panorama a tutto tondo sul golfo di Garda: siamo **Ai beati**.

La bella stagione fa venir voglia di una calamarata di Gragnano con pesto di agrumi, tonno fresco e melanzane a cui abbinare un sorprendente **Quintessence** di **Antica Fratta**, un Franciacorta **millesimato** dal colore giallo intenso con riflessi dorati. Bel *perlage*, fine e persistente, con una spuma cremosa.

All'olfatto si presenta ampio ed elegante, con classici sentori di frutta secca e tropicale. In bocca si esalta la ricchezza e la fragranza. Sorprende la notevole persistenza.

E per proseguire ecco pronta una bellissima insalata d'**astice** con capricciosa di verdure e spuma al **Campari** brindando alla strega di **Zardino**.

E per proseguire largo alla fantasia con dolci e distillati da veri *gourmant...* che il ballo prosegue aspettando la coinvolgente **Carmen**.